



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 29/10/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n 1497

Circolare sull'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497.

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

La Giunta Regionale, con atto dell'11 ottobre 2002, n 1497, pubblicato sul BUR della Regione Puglia del 5 novembre 2002, n. 140, esecutivo nei modi di legge, ha approvato l'istituto dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'articolo 5 del DPR 25/7/1991 per le attività produttive a ridotto inquinamento atmosferico ed ha altresì emanato disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo; Il prefato atto n. 1497/2002, disponeva la pubblicazione del medesimo mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 326/98;

L'Assessorato Ambiente della Regione Puglia, ai fini del precedente comma e con il preciso obiettivo di semplificare le relazioni tra il mondo produttivo e quello degli Enti Pubblici ha predisposto una circolare da inviare ad Enti Pubblici, Associazioni di categoria e Ordini e Collegi professionali, puntualmente individuati nell'indirizzo della circolare medesima, composta di 12 facciate ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Adempimenti contabili di cui alla legge regionale 28/01.

Il presente provvedimento, rappresentando un atto di indirizzo ed esplicativo di criteri procedure e modulistica per autorizzazioni in via generale ai sensi dell'articolo 5 del DPR 25/7/91, adottati dalla Giunta Regionale, non comporta alcun impegno di spesa.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, a norma dell'articolo 4 comma 4, lettera a), l. r. 7/97, propone che si:

approvi lo schema di circolare, composto di 12 facciate dattiloscritte, a firma congiunta del Presidente della Regione e dell'Assessore all'Ambiente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del medesimo.

dia mandato all'Assessorato Ambiente di provvedere alla notifica della circolare in predicato a tutti gli interessati individuati dalla stesa circolare;

pubblichino il presente atto, completo di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

pubblichino il presente atto, completo di allegato, sul sito web della Regione Puglia.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare lo schema di circolare, composto di 12 facciate dattiloscritte, a firma congiunta del Presidente della Regione e dell'Assessore all'Ambiente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del medesimo;

di dare mandato all'Assessore Ambiente di provvedere alla notifica della circolare in predicato a tutti gli interessati individuati dalla stesa circolare;

di pubblicare il presente atto, completo di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di pubblicare il presente atto completo di allegato sul sito web della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO

Ai signori Sindaci dei Comuni
della Regione Puglia
Loro Sedi

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Via Gobetti
Bari

Ai Presidi Multizonali di Prevenzione della Regione Puglia
Loro Sedi

Agli Uffici Igiene Comunali della Regione Puglia
Loro Sedi

Alle AUSL della Regione Puglia
Loro Sedi

Ai Signori Presidenti
delle Amministrazioni Provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Camere di Commercio
Industria ed Artigianato della Regione Puglia
Loro Sedi

Alle Associazioni Provinciali degli Industriali delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

All'Ordine Professionale degli Ingegneri delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

All'Ordine Professionale dei Biologi delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

All'Ordine Professionale dei Chimici delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Ai Collegi dei Periti Industriali delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Ai Collegi dei Geometri delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Ai CNA
delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Alle ACAI delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

Alle Associazioni delle P.M.I. delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Loro Sedi

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2002, n. 1497 pubblicata nel BURP 5 novembre 2002 n. 140 - Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico - Semplificazione procedure impianti a ridotto inquinamento atmosferico, nonché nuove procedure per le attività.

Premessa

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. n. 140 del 5 novembre 2002, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novità in materia di autorizzazione in via generale ai sensi dell'articolo 5 del DPR 25 luglio 1988, n. 203 all'emissioni in atmosfera prodotte da impianti produttivi a ridotto inquinamento atmosferico.

La deliberazione in questione costituisce un importante passo in avanti in favore della semplificazione

amministrativa in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalle 31 attività elencate nell'allegato II del D.P.R 25 luglio 1991, definite a ridotto inquinamento atmosferico.

La Regione Puglia, sostenitrice ed osservante delle disposizioni e degli accordi comunitari e nazionali in materia ambientale, nell'approvare le nuove procedure autorizzatorie, non ha rinunciato all'obiettivo di attuare un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Infatti, i criteri e la modulistica prodotti attuano in pieno, senza inibirla, la norma quadro sull'inquinamento atmosferico, DPR 203/88, e le condizioni di esercizio, i requisiti tecnici ed i valori di emissione pur semplificati costituiscono una vera innovazione a norma ambientale invariata.

Procedura semplificata ed autorizzazione in via generale

Attraverso una specifica domanda (Modello Sezione A) l'utenza interessata può richiedere l'autorizzazione in via generale per una delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'allegato II del DPR 25 luglio 1991 relativamente:

- alla costruzione di un nuovo impianto;
- alla modificazione sostanziale dell'impianto;
- al trasferimento dell'impianto in altra sede o altro comune.

Il precitato Modello Sezione A di domanda, compilato nelle voci interessate ed accompagnato dalla Dichiarazione di Responsabilità Sezione A, sostituisce ogni documentazione tecnica di corredo prevista dall'articolo 6 del DPR 203/88 e rappresenta, altresì, nel caso di una qualsiasi delle 31 attività a ridotto inquinamento la condizione necessaria e sufficiente per richiedere la corrispondente autorizzazione in via generale che in assenza di osservazioni o richiesta di integrazione da parte dell'autorità competente entro i successivi sessanta giorni l'autorizzazione è automaticamente vigente.

Le attività a ridotto inquinamento atmosferico già autorizzate possono uniformarsi alla nuova procedura inoltrando specifica richiesta di adeguamento (Modello Sezione B) con la corrispondente dichiarazione di responsabilità.

L'adeguamento dell'impianto ai canoni delle nuove procedure semplificate è effettuato da parte della Ditta entro sei mesi dalla richiesta. Il controllo sulla Ditta per l'adeguamento in questione è demandato all'ARPA.

L'autorizzazione in via generale può essere in qualsiasi momento sostituita con l'autorizzazione in termini specifici ovviamente producendo tutta la documentazione di cui all'articolo 6 del DPR 203/88, previa acquisizione dei pareri previsti dalla norma (Comune ed eventualmente CRIAP).

Se nello stesso opificio si svolgono o si svolgeranno più attività a ridotto inquinamento atmosferico l'autorizzazione in via generale potrà richiedersi solo quando la somma dei quantitativi delle singole materie prime utilizzate o da utilizzare, che originano comuni emissioni in atmosfera di SOV o di polveri, non superi il quantitativo più elevato dei prodotti tra quelli riferiti alle singole dell'allegato II del DPR 25 luglio 1991. Le quantità di materie prime utilizzate per la produzione dei contenitori dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31 del richiamato allegato II, causa la loro deperibilità, non incidono sulla precitata somma.

Quando nello stesso opificio si svolgono anche attività diverse da quelle a ridotto inquinamento atmosferico, l'insieme delle attività sono complessivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del DPR 203/88.

Le domande di autorizzazione mediante i precitati Modelli Sezione A e Sezione B, vanno inoltrate al Settore Ecologia dell'Assessorato Ambiente della Regione Puglia, Viale delle Magnolie, 6/8 - Modugno (BA), successivamente quando sarà operativa la legge n. 17/2000 di trasferimento delle funzioni regionali in favore degli Enti Locali, le stesse domande saranno inoltrate all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente. Copia del Modello Sezione A va inviata per conoscenza al Ministero dell'Ambiente - Viale C. Colombo, 44 - Roma, invece copia del Modello Sezione B all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Assunzione di efficacia dell'autorizzazione in via generale per un'attività a ridotto inquinamento atmosferico

Posto che le domande di autorizzazione in via generale possono essere inviate mediante raccomandata AR ovvero presentate a mano al protocollo dei due Enti sopra indicati (Regione ora, Provincia in futuro, e Comune), le relative autorizzazioni assumono efficacia a partire dal 60° giorno a decorrere dalle date di richiesta, provate dalla cartolina di ritorno o dal timbro di protocollo, se per i due Enti sono coincidenti. Nel caso che le date di richiesta ai due enti risultino differite, la decorrenza parte dalla data posteriore.

Adozione o richiesta di autorizzazione specifica per diniego all'autorizzazione in via generale

La Regione Puglia ora, la Provincia in futuro, può esprimere per la singola istanza di autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale entro il termine di 60 giorni su indicato e quindi adottare le procedure autorizzatorie ordinarie degli articoli 6 e 7 del DPR 203/88 (autorizzazione specifica), previa comunicazione alla relativa Ditta. Identica prerogativa spetta al Comune di pertinenza che può richiedere alla Regione, negli stessi termini di 60 giorni, l'applicazione delle medesime procedure.

Prescrizioni normative a carico dei titolari degli impianti

I titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico autorizzate in via generale sono obbligati:

a dare comunicazione al Comune interessato e all'ARPA dell'inizio dell'avviamento degli impianti, almeno quindici giorni prima;

entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti ovvero entro quarantacinque giorni dall'avviamento dell'impianto a comunicare al Comune interessato e all'ARPA i dati relativi alle emissioni. Queste ultime sono effettuate dalla data di messa a regime per un periodo continuativo di dieci giorni ovvero nello stesso arco temporale almeno 2 volte.

(Il tempo di messa a regime dell'impianto è il tempo necessario, a partire dal 1° avviamento dell'impianto, per portare lo stesso alle condizioni di perfetto funzionamento e può superare i trenta giorni.)

La frequenza delle analisi è fissata con cadenza biennale a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti.

ad adottare le tecnologie di abbattimento degli inquinanti riportate nella Sezione C nel caso l'impianto produca emissioni superiori ai valori limite indicati nelle schede tecniche numerate da 1 a 31 di pertinenza. Tale prescrizione si applica anche nel caso dovesse presentarsi solo il rischio di superamento. I titolari degli impianti dovranno tenere a disposizione le schede tecniche relative agli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli stessi alla sezione C della Deliberazione di Giunta

Soglia Massima di consumo delle materie Prime per l'esonero da alcune prescrizioni.

L'obbligo dell'effettuazione delle procedure del comma 2 dell'articolo 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 (Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni), e delle analisi periodiche di cui all'articolo 7 del medesimo DPR viene a cessare nel caso di:

Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 20 kg/giorno;

Produzione di articoli in gomma con utilizzo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno;

Laboratori orafi con fusione di metallo con massimo 6 addetti;

Saldatura di oggetti e superfici metalliche con massimo 20 kg/anno di consumo di materiale di saldatura;

20% del quantitativo di materie prime o di prodotti previsti per le restanti 27 attività previste nell'allegato II al DPR 25/07/1991.

Metodologia Analitica

Le misurazioni degli inquinanti sono eseguite mediante le metodologie indicate nell'allegato 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, integrate e sostituite dal DM 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati ai fini della loro misurazione la relativa metodologia di rilevamento va concordata con l'ARPA.

I campionamenti degli inquinanti vanno fatti con gli impianti funzionanti nelle condizioni più gravose di esercizio.

I risultati delle analisi devono indicare:

la concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;

la portata dello scarico gassoso espressa in Nm³/h (condizioni di normalizzazione(N): 273K e 101,323 kPa);

la temperatura in °C.

Agevolazione per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001

Le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001 sono esonerate dall'obbligo di trasmettere periodicamente i certificati delle analisi degli inquinanti. Tali aziende, però, sono obbligate ad effettuare gli autocontrolli ed al fine delle verifiche degli organi competenti sono tenute ad esibire i relativi registri. Col venire meno del requisito sopra indicato le Aziende sono tenute a dare immediata notizia alla Regione ora, Provincia poi, ed all'Arpa ed hanno, poi, l'obbligo di trasmettere ogni biennio i relativi certificati di analisi.

Autorità di controllo

Il controllo e l'osservanza da parte delle Ditte autorizzate in via generale delle prescrizioni di esercizio sono demandati all'ARPA.

Abrogazioni di Precedenti disposizioni in materia di autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico

La deliberazione della Giunta regionale 1497/02, non regolamenta ai fini dell'autorizzazione in via generale le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al comma 1, articolo 4 del DPR 25 luglio 1991, (Sono le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2,1etteM a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), che saranno oggetto di ulteriore provvedimento, ma riguarda esclusivamente le 31 attività riportate nell'allegato II al DPR 25 luglio 1991.

La deliberazione della Giunta regionale 1497/02 ricomprende anche la disciplina per le autorizzazioni in via generale per le attività di panificazione, di autocarrozzeria e di torrefazione, pertanto i provvedimenti di Giunta regionale n. 1196 del 1° aprile 1996, n. 1917 del 6 maggio 1996 e n. 39 del 21 gennaio 1997, inerenti alle medesime attività, sono revocati, fatte salve le relative autorizzazioni già rilasciate.

Manutenzione degli impianti produttivi a ridotto inquinamento atmosferico

La Ditta è tenuta ad una corretta manutenzione degli impianti sia a carattere parziale da effettuare ogni 50 ore di funzionamento oppure ogni 15 giorni, sia a carattere totale che si effettua secondo le indicazioni del costruttore degli impianti e comunque con frequenza almeno semestrale.

Presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro per annotare le date delle menzionate manutenzioni; detto registro sarà a disposizione degli organi di controllo.

Attività ad inquinamento poco significativo

Le attività ad inquinamento poco significativo sono tassativamente quelle indicate nell'allegato I al DPR 25 luglio 1991. L'esercizio di tali attività non necessita di alcuna autorizzazione. Tuttavia, ai fini del controllo e monitoraggio di tutte le emissioni presenti, la Regione ha disposto che le imprese interessate comunichino direttamente al Comune territorialmente competente (e non più alla Regione) una dichiarazione sulla sussistenza della poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto con l'indicazione della tipologia dell'attività mediante l'indicazione del numero riportato nel richiamato allegato I.

Estensione della definizione di SOV

La definizione di SOV riportata nella deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2002, n. 1497 è estesa anche ai COV.

Raccomandazioni

La deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, rappresenta un provvedimento molto atteso dal sistema produttivo, in grado di accelerare e semplificare i procedimenti autorizzatori di cui al DPR 203/88.

Tale circostanza, pertanto impone di raccomandare vivamente a tutti i destinatari della presente la divulgazione tra i soggetti interessati della nuova disciplina semplificata.

L'Assessore all'Ambiente Il Presidente
Saccomanno Fitto